



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 copia

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

N° 218 DATA 20.6.2014	OGGETTO: gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni tramite procedura aperta ai sensi dell'art 55, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163. (CIG: 4642035875) – aggiudicazione definitiva in favore della ditta SATLINE srl.– approvazione schema di contratto.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di giugno

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che con la deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 28.8.2012 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato di indire una nuova gara di appalto per l'affidamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni s.m.i per il raggiungimento dell'obiettivo già fornito con la deliberazione n. 155 del 2.8.2011;

che con la determinazione n. 483 del 19.10.2012 è stata indetta gara di appalto, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni tramite procedura aperta ai sensi dell'art 55, comma 5 del decreto Lgs n. 163/2006 e s.m.i. con importo complessivo a base d'asta di €. 1.666.320,00, iva esclusa, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

che con determinazione n. 199 del 16.4.2013 si è stabilito di aggiudicare in maniera definitiva, ma non efficace, in base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, l'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni alla ditta CO.TR.I Consorzio Trasporti Italiani, con sede in via Fontanesi Antonio, 16 di Roma, dietro un ribasso percentuale pari a 15,230% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.412.539,464, più iva al 10%;

Che con determinazione n. 244 del 16.05.2013 si è proceduto ad approvare l'esclusione della ditta Schiaffini travel spa di Roma in quanto la stessa non ha comprovato con esattezza quanto dichiarato in sede di gara in merito al corretto importo del valore dell'appalto con il Comune di Fiumicino e di procedere alla contestuale approvazione della nuova graduatoria della gara in parola;

che avverso l'aggiudicazione definitiva, ma non ancora efficace, disposta con determinazione n. 199/2013 in favore della Ditta CO.TRI di Roma, la ditta SATLINE di Priverno ha opposto ricorso al TAR;

che il Comune di Priverno avverso tale ricorso si è costituita in giudizio;

che il Tar sezione di Latina in data in data 20.6.2013 con ordinanza ha disposto di sospendere l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara per affidamento del trasporto pubblico locale, rinviando la decisione nel merito al 19.12.2013;

che il Tar di Latina con Sentenza n. 8 del 15.1.2014 ha accolto i motivi aggiunti che avevano quale obiettivo quello di ottenere l'annullamento dell'affidamento disposto, sia pure in via provvisoria, per essere stato attribuito ad impresa ritenuta non in regola con la prescrizioni normative in materia per la mancata

indicazione dei costi per la sicurezza e anche per la carenza di documentazione attestante l'idoneità morale del precedente direttore di esercizio cessato, disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ancora non efficace;

che con deliberazione n.11 del 30/01/2014 sono stati forniti al Responsabile del Dipartimento 1, tra gli altri, l'indirizzo di procedere a completare la gara in essere, la cui legittimità non è più motivo di contestazione, procedendo all'approvazione della nuova graduatoria, escludendo le imprese dichiarate inadempienti ai sensi della richiamata sentenza del TAR di Latina;

che con la determinazione n. 47 del 10.2.2014 si è aggiudicato in maniera definitiva in base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, l'appalto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni, in favore della Ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, dietro un ribasso percentuale pari a 2,241% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.628.977,8 più iva al 10%;

che con la determinazione n.162 del 26.5.2014 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno alla Ditta SATLINE srl di Priverno con sede legale in Priverno, effettuata con propria precedente determinazione n. 47 del 10.02.2014;

Dato atto che l'impresa ha redatto il documento di valutazione dei rischi relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività;

Dato atto che in materia di normativa antimafia, sussistendo le ragioni di urgenza, si procede, sotto condizione risolutiva espressa, ai sensi del comma 3, dell'art. 92 del D.lgs n. 159/2011 essendo stata richiesta in data 14.02.2014 prot. n. 2435 l'informativa antimafia;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 del 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

Vista la deliberazione di G.C. n.082 del 02.04.2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. n.107;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Visto il bilancio del esercizio provvisorio 2014 la gestione dei residui passivi;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che in questo dispositivo di intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,241% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.628.977,8 più iva al 10%;
2. la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
dott.ssa Carla Carletti -

COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI DEL CENTRO DIURNO DEL COMUNE DI PRIVERNO

IMPORTO NETTO €. 1.628.977,8

L’anno duemilaquattordici il giorno del mese di in Priverno nella casa comunale.

Avanti a me avv. _____, Segretario generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.c), T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs 18.8.2000 n.267, si sono costituiti:

- da una parte la **dott.sa Carla Carletti**, nella sua qualità di **Responsabile del Dipartimento 6**, avente un numero 800005330594 di codice fiscale ed un numero 01308200599 di partita IVA, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’amministrazione comunale che rappresenta ai sensi dello statuto del Comune, giusto provvedimento sindacale n. 11 del 04.03.2014

- dall’altra per **L’impresa** esercente affidataria ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, codice fiscale e partita Iva 01996070593, ai fini del presente atto rappresentato da dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore sig.ra Frasca Olga nata a Priverno (LT) il e domiciliata per la carica presso la stessa ditta.

Dell’identità e della capacità delle sopra costituite parti io, Segretario comunale rogante sono personalmente certo Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

che con la deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 28.8.2012 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del servizio interessato di indire una nuova gara di appalto per l’affidamento della gara di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni s.m.i per il raggiungimento dell’obiettivo già fornito con la deliberazione n. 155 del 2.8.2011;

che con la determinazione n. 483 del 19.10.2012 è stata indetta gara di appalto, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni tramite procedura aperta ai sensi dell’art 55, comma 5 del decreto Lgs n. 163/2006 e s.m.i. con importo complessivo a base d’asta di € 1.666.320,00, iva esclusa, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

che con determinazione n. 199 del 16.4.2013 si è stabilito di aggiudicare in maniera definitiva, ma non efficace, in base all’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, l’appalto per

l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni alla ditta CO.TR.I Consorzio Trasporti Italiani, con sede in via Fontanesi Antonio n. 16, dietro un ribasso percentuale pari a 15,230% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.412.539,464, più iva al 10%;

Che con determinazione n. 244 del 16.05.2013 si è proceduto ad approvare l'esclusione della ditta Schiaffini travel spa di Roma in quanto la stessa non ha comprovato con esattezza quanto dichiarato in sede di gara in merito al corretto importo del valore dell'appalto con il Comune di Fiumicino e di procedere alla contestuale approvazione della nuova graduatoria della gara in parola;

che avverso l'aggiudicazione definitiva, ma non ancora efficace, disposta con determinazione n. 199/2013 in favore della Ditta CO.TRI di Roma, la ditta SATLINE di Priverno ha opposto ricorso al TAR;

che il Comune di Priverno avverso tale ricorso si è costituita in giudizio;

che il Tar sezione di Latina in data in data 20.6.2013 con ordinanza ha disposto di sospendere l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara per affidamento del trasporto pubblico locale, rinviando la decisione nel merito al 19.12.2013;

che il Tar di Latina con Sentenza n. 8 del 15.1.2014 ha accolto i motivi aggiunti che avevano quale obiettivo quello di ottenere l'annullamento dell'affidamento disposto, sia pure in via provvisoria, per essere stato attribuito ad impresa ritenuta non in regola con la prescrizioni normative in materia per la mancata indicazione dei costi per la sicurezza e anche per la carenza di documentazione attestante l'idoneità morale del precedente direttore di esercizio cessato, disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ancora non efficace;

che con deliberazione n.11 del 30/01/2014 sono stati forniti al Responsabile del Dipartimento 1, tra gli altri, l'indirizzo di procedere a completare la gara in essere, la cui legittimità non è più motivo di contestazione, procedendo all'approvazione della nuova graduatoria, escludendo le imprese dichiarate inadempienti ai sensi della richiamata sentenza del TAR di Latina;

che con la determinazione n. 47 del 10.2.2014 si è aggiudicato in maniera definitiva in base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, l'appalto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni, in favore della Ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, dietro un ribasso percentuale pari a 2,241% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.628.977,8 più iva al 10%;

che con la determinazione n.162 del 26.5.2014 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno alla Ditta SATLINE srl di Priverno con sede legale in Priverno, effettuata con propria precedente determinazione n. 47 del 10.02.2014;

che con la determinazione n. del si è approvato lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta SATLINE di Priverno con sede in Priverno in via G. Matteotti, del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune di Priverno per la durata di sei anni, dietro un ribasso percentuale pari a 2,241% del corrispettivo posto a base d'asta di € 1.666.320,00, più iva al 10% e pertanto per un corrispettivo complessivo per l'intero appalto ammontante a €. 1.628.977,8 più iva al 10%;

Tutto ciò premesso

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come la determinazione n. 483/2012 di indizione della gara, il bando, il disciplinare, capitolato di gara l'offerta tecnica, l'offerta economica prodotta dall'impresa appaltatrice e la determinazione n. 47/2014, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola, la determinazione n. 162 del 26.5.2014 con cui si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la determinazione n. del di approvazione del presente contratto per costituire documentazione indispensabile a regolamentare l'accordo tra le parti.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole Materne primarie e secondarie di I grado presenti sul territorio comunale e trasporto disabili del centro diurno.

Trasporto scolastico

L'appaltatore dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche (giorni complessivi presunti annui n. 177 per le scuole primarie e secondaria I° grado e n. 192 per la scuola d'infanzia) il servizio di raccolta e trasporto alle rispettive sedi scolastiche e ricompagnamento a domicilio degli alunni destinatari del servizio.

Il servizio si svolge nell'ambito del territorio del Comune di Priverno e consiste nel trasporto dai punti di raccolta alle scuole e viceversa secondo le linee e i percorsi indicati nell'allegato A e a.1 precisati all'art. 7 del capitolato.

I percorsi del servizio, come anche le fermate, sono riportati, a scopo puramente indicativo, negli allegati A e B al Capitolato Speciale d'Appalto.

Per il completamento dei percorsi possono essere effettuati eventuali transiti stradali nel territorio dei Comuni limitrofi.

Trasporto centro diurno

Questo verrà assicurato tutti i giorni feriali della settimana, in funzione dell'orario di apertura del centro, potrà essere effettuato in orario antimeridiano e/o pomeridiano, con l'utilizzo di n. 2 automezzi (veicolo n. 16 posti e n. 1 automezzo abilitato al trasporto disabili con elevatore offerti in comodato gratuito dalla stazione appaltante), secondo le linee e i percorsi di cui agli allegati B e B.1 al capitolato speciale che potranno subire delle variazioni, previo parere favorevole dell'Ente affidante, tenuto conto sia delle esigenze dell'utenza che della funzionalità del servizio.

Dette linee di percorso prevedono il prelievo dei disabili sia da precisi punti di raccolta che dalle rispettive residenze con destinazione il centro diurno disabili e viceversa.

Durante il periodo estivo la ditta affidataria, in alternativa al trasporto presso il centro diurno, dovrà assicurare il trasporto dei disabili che parteciperanno alle colonie estive organizzate dal Comune, nel turno previsto, della durata di 16 gg, in orario antimeridiano, mediante la raccolta dei partecipanti in alcuni punti prestabiliti e dalle loro abitazioni, con destinazione il litorale limitrofo al territorio comunale, con l'utilizzo di n. 2 automezzi, di cui uno dotato di elevatore, e provvedendo conseguentemente al trasporto dei medesimi per il rientro sul luogo di partenza.

La Ditta oltre ai servizi sopra indicati deve effettuare i seguenti "servizi" integrativi che sono da intendersi obbligatori e ricompresi nell'appalto:

N. 10 uscite didattico culturali annue a titolo gratuito in favore di alunni e/o disabili del centro con durata massima di n. 4 ore, con percorrenza con un minimo di 2 Km entro 50 Km andata e ritorno, oltre che i servizi aggiuntivi offerti in sede di offerta tecnica.

ART. 3 REGIME GIURIDICO DEL SERVIZIO

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D. Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 218 del 01/08/2003 (disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell' 11 marzo 1997.

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto nell' art. 8 del Capitolato di appalto.

Nello svolgimento del servizio, pertanto la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla legge 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni, dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e all'istituzione scolastica interessata.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento di sei anni dalla data di avvio del servizio con decorrenza dal termine il .

L'inizio e il termine di ciascun anno scolastico saranno comunicati con lettera alla ditta appaltatrice. Qualora alla scadenza dell'appalto la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, alle medesime condizioni di cui al contratto d'appalto, dietro semplice richiesta scritta, anche tramite fax o e-mail, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora venisse adottato un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o fosse ravvisata l'opportunità della soppressione, anche parziale, del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante telegramma o lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo, e il contratto potrà essere risolto, anche parzialmente, senza alcun indennizzo alla Ditta appaltante.

Nel caso di risoluzione parziale, l'importo del contratto è ridotto in proporzione alla riduzione del servizio.

ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il costo dell'appalto, decurtato del ribasso percentuale viene determinato in complessive

€. 1.628.977,80 IVA esclusa, riferito all'interdurata contrattuale di sei anni di cui all'art. 3 del capitolato, ed è determinato dai costi unitari giornalieri previsti per ogni linea di trasporto scolastico e per ogni linea di trasporto dei disabili così come indicato nel piano economico dell'appalto di cui all'allegato C al capitolato.

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente contratto e non potrà variare per tutta la durata dello stesso, salvo quanto previsto all'art. 17 del presente contratto.

Nel caso che nel corso dell'appalto si renda necessario implementare e/o diminuire le linee, così come indicato nell'allegato C del capitolato, con relativa modifica dell'importo contrattuale il nuovo importo dell'appalto sarà calcolato esclusivamente sulla base del costo giornaliero per autobus impiegato, rideterminato in base al ribasso unitario offerto in sede di gara.

A partire dal secondo anno, il prezzo contrattuale determinato in sede di aggiudicazione, è soggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno utilizzati gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevati dall'ISTAT per il periodo intercorrente dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e la corrispondente data degli anni successivi.

ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'appalto determinato in sede di aggiudicazione oltre l'iva sarà corrisposto in ratei mensili posticipati di pari importo.

Il corrispettivo sarà liquidato entro novanta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura **mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva e del nulla osta prescritto per i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art.2 D.M. n.40 del 18/01/2008.**

Il tempo occorrente per il rilascio di tale certificazione, da parte delle competenti autorità (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. L'aggiudicatario dovrà allegare alle fatture mensili (o ricomprendere all'interno delle stesse) relative al servizio svolto un prospetto riassuntivo delle corse effettuate per ogni tipologia di servizio (trasporto scolastico e trasporto disabili del centro diurno).

Il Comune di Priverno ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità inflitte ai sensi dell'art. 17 del presente contratto **"SANZIONI E PENALITÀ"**.

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Trasporto scolastico

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto.

La frequenza del servizio di trasporto degli alunni è giornaliera, anche pomeridiana, ferma restando l'articolazione dell'orario scolastico disposta dalle autorità scolastiche locali, sulla base delle esigenze organizzative delle singole scuole.

Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio stesso.

Nell'organizzazione dei servizi la Ditta dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'ufficio Servizi Scolastici del Comune.

Il servizio del mattino indicativamente non potrà iniziare, per ciascun percorso, prima degli orari indicati nell'allegato A al capitolato e dovrà essere ultimato in orari necessari e compatibili con l'inizio delle lezioni.

Al termine delle lezioni la partenza dovrà essere concomitante con la cessazione dell'attività scolastica e il rientro dovrà essere garantito entro 55 minuti dalla partenza.

La ditta incaricata per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale autista di riserva sufficienti.

Il trasporto dei disabili che frequentano il centro diurno

Questo verrà assicurato tutti i giorni feriali della settimana, salvo eccezioni determinate da particolari iniziative e/o feste che potranno svolgersi in giorni festivi, in funzione dell'orario di apertura del centro, potrà essere effettuato in orario antimeridiano e/o pomeridiano, secondo le linee e i percorsi, inserite nell'all. B e B.1 del capitolato, che potranno subire delle variazioni, previo parere favorevole dell'Ente affidante, tenuto conto sia delle esigenze dell'utenza che della funzionalità del servizio.

Qualora per sopraggiunte avarie gli automezzi impiegati non potessero venire utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione comunale e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi o provvedendo comunque, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, ad assicurare comunque il servizio mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l'affidatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune, salvo oggettiva impossibilità dovuta a neve, frane, allagamenti e altri eventi atmosferici tali da impedire la percorribilità delle strade in condizioni di sicurezza.

Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta al risarcimento dei danni.

In tale caso l'Ente appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.

In caso di sciopero, l'aggiudicatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni.

In caso di interruzione dell'attività scolastica e/o del centro diurno, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l'appaltatore tempestivamente o almeno 24 ore prima, ove possibile.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al competente ufficio comunale il nominativo del referente quale responsabile del servizio.

Il referente della Ditta dovrà essere munito di cellulare il cui numero dovrà essere comunicato all'ufficio servizi scolastici e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni in cui si effettuerà il servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno a persone e/o automezzi.

Ogni tre mesi l'appaltatore redige una relazione sullo svolgimento dei servizi, contenente il numero dei servizi realizzati, gli utenti serviti, con indicazione media dei tempi di percorrenza ed eventuale segnalazione di criticità e proposte migliorative.

ART. 8 PERCORSI E ORARI

Il servizio di trasporto scolastico è articolato nelle linee descritte nell'allegato A e nei percorsi indicati nell'allegato A.1 del capitolato, la cui estensione e caratteristiche di viabilità sono note all'appaltatore e prevede l'impiego di n. 4 mezzi più uno di riserva.

Il trasporto dei disabili del centro diurno è articolato nelle linee di cui all'alle B e nei percorsi descritti nell'allegato B.1 del capitolato la cui estensione e caratteristiche e prevede l'impiego di n. 2 automezzi (n. 1 veicolo con capienza 16 posti e n. 1 veicolo dotato di elevatore per disabili, con n. 6 posti a sedere, messi a disposizione dal Comune di Priverno in comodato d'uso gratuito).

E' comunque facoltà della ditta appaltatrice, con il consenso dell'Amministrazione, organizzare i percorsi riassunti negli allegati predetti in base a criteri di maggior razionalità, tenendo conto degli orari delle attività didattiche in ciascun plesso scolastico e del centro diurno.

Gli stessi percorsi potranno subire variazioni in ragione della possibile variazione del numero degli Alunni e/o disabili frequentanti e richiedenti il servizio nel periodo di vigenza del contratto di servizio, ovvero in relazione all'eventuale nuova apertura o chiusura di sedi scolastiche nel territorio comunale, nonché per la possibile modifica dei tragitti conseguente a temporanee variazioni della viabilità locale.

Nel caso che nel corso dell'appalto si renda necessario implementare e/o diminuire le linee così come indicato nell'allegato C del capitolato con relativa modifica dell'importo contrattuale il nuovo importo Dell'appalto sarà calcolato esclusivamente sulla base del costo giornaliero per autobus impiegato, rideterminato in base al ribasso unitario offerto in sede di gara.

Ai soli fini dell'organizzazione del servizio e pertanto per consentire una corretta formulazione dell'offerta negli allegati A- A.1 e B – B.1 si indica una percorrenza media delle diverse linee.

Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'amministrazione comunale in funzione delle esigenze dell'autorità scolastica e quindi sono indicativi.

Gli itinerari e le fermate da effettuarsi in relazione ai tragitti riassunti negli allegati A.1 e B.1 sono proposti dall'Amministrazione alla Ditta appaltatrice all'inizio di ciascun anno scolastico/e/o inizio di appalto sulla base dell'ubicazione dell'abitazione di residenza degli alunni utenti del servizio.

Le fermate dovranno essere ragionevolmente contenute nel limite del possibile per non allungare i tempi di percorrenza previsti all'art.7 del contratto.

Spetta al Comune il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, ultimo comma del D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L'Amministrazione in collaborazione con la ditta provvederà a propria cura e spese all'installazione di apposita segnaletica indicante le fermate.

Le fermate potranno corrispondere con la residenza degli utenti limitatamente agli alunni della scuola d'infanzia, agli alunni portatori di handicap e/o per alunni residenti in zone particolarmente impervie sempre che le condizioni di percorrenza delle strade consentano il transito degli automezzi, nonché per alcuni degli utenti del centro diurno.

ART. 9 AUTOMEZZI DA IMPIEGARE

Per lo svolgimento del servizio trasporto scolastico l'impresa deve impiegare un numero sufficiente di automezzi a soddisfare l'esigenza dell'utenza.

Il numero minimo di autobus, scuolabus, è di n. 4, n. 2 autoveicoli della capienza minima di n. 35 posti e n. 2 autoveicoli della capienza minima di 40 posti, oltre all'autista e comunque sufficiente a trasportare tutti gli alunni ammessi al servizio.

Detti mezzi devono essere idonei per il trasporto degli alunni di scuola d'infanzia e quindi deve essere riservato un idoneo posto seduto, per l'accompagnatore ai sensi di legge, che sarà impiegato a cura della stazione appaltante.

L'Impresa inoltre deve avere a disposizione i mezzi di riserva indicati nell'offerta tecnica.

Per lo svolgimento del servizio trasporto disabili la ditta dovrà impiegare n. 2 autoveicoli offerti in comodato gratuito dal comune, restando inteso che in caso di avaria la stessa ditta dovrà provvedere ad assicurare l'automezzo di riserva. Anche per il servizio trasporto disabili

L'Amministrazione comunale provvederà ad assicurare la vigilanza sui mezzi con personale che sarà reperito e retribuito a cura della stazione appaltante.

Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico dovranno avere, per tutta la durata contrattuale, la prima data di immatricolazione non anteriore al 2000 ed in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva Circolare n. 23 dell'1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 14.2.2010 e collaudati dalla Motorizzazione Civile ed utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia d'uso e destinazione degli stessi.

Sui mezzi non potrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita, come indicato sul libretto di circolazione.

Non sono ammessi passeggeri in piedi.

I mezzi adibiti al servizio di trasporto alunni dovranno esporre un cartello, visibile per l'utenza indicante "**COMUNE DI PRIVERNO – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**".

ART. 10 PERSONALE DI SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161/2005.

La Ditta deve impegnarsi ad assumere gli stessi addetti che operavano nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto alle dipendenze dell'appaltatore uscente.

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).

Dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della Legge 125/2001 "legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e /o psicotrope.

L'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, dell'avvio di ogni anno scolastico, si impegna a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e della Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).

La Ditta si impegna inoltre, a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di apposita divisa e distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della Ditta che gestisce il servizio;
- dotato di telefono cellulare idoneo per consentire la tempestiva comunicazione alla Ditta Appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati e /o disabili del centro, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con la Ditta, il Comune, la Scuola o viceversa.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto.

La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.

L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole.

La sostituzione dovrà essere effettuata dalla Ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.

Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente contratto.

Eventuali sostituzioni o variazioni dovute ad altre cause dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

ART. 11

OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE

L'impresa prima della stipula del Contratto di Servizio, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, all'art. 86 commi 3-bis e 3ter e all'art. 87 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività e presentarlo alla stazione appaltante.

ART. 12

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale.

E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

La Ditta Appaltatrice è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

L'inosservanza di tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato

del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto, fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi.

Il pagamento delle somme così accantonate non avverrà fino a quanto l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare di:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
- aver designato gli addetti al primo soccorso e all'antincendio e di averli adeguatamente formati.

In sede di prima applicazione dell'affidamento, gli adempimenti di cui al precedente paragrafo dovranno essere attuati entro la data di stipula del contratto o della consegna del servizio se antecedente alla stipula del contratto.

ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice è altresì tenuta all'assolvimento dei seguenti obblighi :

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi trasportati; pertanto ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà su di essa, restandone completamente esonerata l'amministrazione comunale;
- puntuale rispetto della normativa del Codice della Strada;
- osservanza dell'obbligo di trasportare un numero di alunni e /o disabili del centro non superiore a quello per il quale ogni automezzo è omologato;
- controllo del limite di velocità mediante adozione su tutti gli automezzi del cronotachigrafo;
- obbligo di documentare l'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'autofficina autorizzata;
- retribuzione del personale e relativi oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
- pulizia e lavaggio igienizzante degli automezzi con frequenza settimanale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio, compresa la revisione, compresi gli automezzi concessi in comodato d'uso;

di disporre di ufficio e rimessa a salvaguardia degli automezzi nei momenti di sosta dal servizio scolastico e trasporto disabili, (titolo di proprietà, possesso, affitto con contratto registrato o altro titolo idoneo) da documentare tramite idoneo titolo giuridico, nel territorio comunale, od in territori di altri Comuni entro un raggio non superiore a 30 Km, in modo da raggiungere il luogo del servizio quotidianamente e viceversa per tutta la durata dell'appalto rispettando le modalità, tempi condizioni previsti nel presente capitolato anche in caso di sostituzione di automezzi.

Art. 14 SERVIZI INTEGRATIVI/O SPECIALIZZATI OFFERTI SENZA CORRISPETTIVO

In sede di offerta tecnica la ditta ha offerto dei servizi integrativi /o specializzati senza corrispettivo riportati nella pagina n. 20 dell'offerta tecnica.

ART. 15 CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e addetto al servizio di accompagnamento, ove previsto.

In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative ecc.).

L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio e ai luoghi di loro deposito o sosta.

ART. 16 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all'espletamento del servizio, alle persone e cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del comune, salvo gli interventi a favore della ditta appaltatrice da parte delle società assicurative.

L'impresa appaltatrice costituisce e consegna all'Ente appaltante prima dell'avvio del servizio idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata relative a:

scuolabus e automezzi per il trasporto dei disabili : i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), ai sensi della legge n. 990/1969 e s.m.i., per un importo adeguato con massimali garantiti pari almeno ad almeno € 15.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità dello stesso anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;

responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata.

La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- dovrà essere stipulata o estesa con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico e del trasporto disabili che frequentano il centro diurno del Comune di Priverno;
- dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
- dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 3.000.000,00.
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 17 SANZIONI E PENALITÀ

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del servizio che ne darà comunicazione all'aggiudicatario, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 10000 (cento/00) a € 1.000,00 (mille/00).

In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore o non imputabili in alcun modo alla ditta incaricata, sono previste le sotto elencate sanzioni:

- corsa non effettuata o effettuata con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio: da € 100,00 a € 250,00 per ognuna;
- violazione dei profili orari come definiti a norma di contratto o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti: € 100,00 al giorno per ogni violazione;
- inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, di ricovero in luogo coperto degli automezzi, mancata revisione e carenza di cronotachigrafo: € 500,00 ad automezzo;
- inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio: da € 150,00 a € 300,00;
- sostituzione del personale con altro personale non rispondente alle caratteristiche e requisiti richiesti: € 250,00 al giorno per persona;
- carenza nella pulizia e nelle condizioni igieniche degli automezzi utilizzati per il trasporto: fino a un massimo di € 100,00 al giorno;

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- ☐ ☐ perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- ☐ ☐ per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia del servizio di trasporto e in particolare del servizio di trasporto scolastico a cui la ditta affidataria deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorchè non espressamente richiamate nell'allegato Capitolato d'Appalto.
- ☐ ☐ cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti allegato Capitolato;
- ☐ ☐ per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- ☐ ☐ per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali, nonché in materia di sicurezza nei confronti dei dipendenti;
- ☐ ☐ per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- ☐ ☐ nel caso di insufficienze, inadempienze violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nell'allegato capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune, in forma di raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Comune si riserva, inoltre, di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'ente, nei seguenti casi:

- ☐ ☐ per motivi di pubblico interesse;
- ☐ ☐ mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'amministrazione;
- ☐ ☐ per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- ☐ ☐ per contravvenzione alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
- ☐ ☐ per reiterati inadempimenti;
- ☐ ☐ per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. e anticipata via fax, con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni quindici per la presentazione di eventuali repliche.

Nel caso di risoluzione la ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli

obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

L'Appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione, escluso quello per pubblico interesse, l'impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno per eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

ART. 19 ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 20 CAUZIONI

Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari a €. 162.897,78 pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.

La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa;

Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione per la parte della quale la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione dovrà avere una durata prorogabile secondo la richiesta dell'ente e verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di trasporto scolastico e disabili del centro diurno.

ART. 21 DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere in tutto o in parte il contratto d'appalto.
In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell' art. 1456 del c.c.

ART. 22 ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Priverno.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico l'impresa affidataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

ART. 24 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dal _____, presso la Banca:

_____ con i seguenti dati identificativi del conto corrente: _____

- Codice IBAN: _____ - intestatario del conto: _____. - C.F. _____

- Che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- C. F. _____ in qualità di Responsabile amministrativo;

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di PRIVERNO gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E NORMATIVA ANTIMAFIA

Qualora l'impresa non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della L.136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

In materia di normativa antimafia, sussistendo le ragioni di urgenza, si procede, sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3, dell'art.92 del D.lgs n. 159/2011 essendo stata richiesta in data prot. n. _____ informativa antimafia.

ART. 26 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto verrà devoluta al Foro di Latina quale autorità giurisdizionale competente.

ART. 27

RINVIO NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore.
2. Devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati la seguente documentazione:

- **disciplinare di gara**
- **capitolato di gara**
- **all. A linee trasporto scolastico capitolato di gara**
- **all. A.1 percorsi trasporto scolastico capitolato di gara**
- **all. B linee trasporto disabili capitolato di gara**
- **all. B.1 percorsi trasporto disabili capitolato di gara**
- **all. C piano economico dell'appalto capitolato di gara**
- **Offerta tecnica**
- **Offerta economica**

E richiesto io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto insieme a me Segretario comunale. Il presente contratto, esente dai bolli ai sensi della L. 460/97 è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto a registrazione a tassa, scritta a macchina da persona di mia fiducia, su fogli di carta resa bollata con l'apposizione di marche, occupa per intero.....e righe..... di questa.....fasciata, senza le firme.

IL FUNZIONARIO DEL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

DITTA SATLINE

La presente determinazione n. 218 del 20.6.2014:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 GIU. 2014**.



non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912407)

Priverno, li 20.6.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
F.to dott.ssa Carla Carletti

Copia conforme all'originale

Priverno li 20.6.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
dott.ssa Carla Carletti